

STATUTO

PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEVESO MB CORSO GARIBALDI 89

Numero REA: MB - 1884521

Codice fiscale: 07887930969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
all'atto n. 3245
della raccolta

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:
"PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 2 SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Seveso.
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comune nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 3 DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La società cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi rivolti prevalentemente all'infanzia, ai sensi dell'articolo 1 primo comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Scopo della società cooperativa è quello di perseguire l'integrazione generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la progettazione, la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali, culturali, educativi e per il tempo libero rivolti prevalentemente all'infanzia, che tendano a stimolare e valorizzare le capacità proprie dell'individuo, rispettare ed accogliere le personali attitudini ed inclinazioni. Si avrà dunque cura di privilegiare quelle scelte ed azioni che permettano la crescita e lo sviluppo armonioso dei singoli.

La società cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale potrà organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto di terzi:

- l'attività di laboratorio d'infanzia e baby sitting;
- attività di animazione;
- attività educative e ricreative;
- centri di aggregazione giovanile;
- centri e soggiorni estivi per minori;
- attività di assistenza infermieristica, pediatrica e psicopedagogica;
- animazioni, incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni, conferenze e corsi rivolti ai minori, alle famiglie e agli adulti in genere;
- studi, ricerche, mostre, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale dei soci.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, per la realizzazione degli scopi sociali e così a titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti;
- 4) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società ove del caso potrà avvalersi per l'espletamento degli incarichi relativi all'oggetto sociale che lo richiedano di consulenti e professionisti diversi per le diverse competenze e ciò anche mediante apposite convenzioni, pertanto viene esclusa ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società, enti o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ART. 5 REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica ed in particolare delle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni in tema di cooperative sociali, nonchè in quanto compatibili con la suddetta legge le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare quelle di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni relative alla posizione dei soci lavoratori, nonchè le disposizioni sulle ONLUS in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni oltre alle disposizioni del Codice Civile relative alla disciplina delle società cooperative, ed in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ART. 7 NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 del Codice Civile.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori coloro:

- che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica;
- lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;

nonchè coloro che in base alle proprie esigenze e condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizioni di conflitto con essa.

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 59/92 e successive modificazioni, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; se persona giuridica: denominazione e sede;
- b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società, la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della

domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del suo diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ART. 10 OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381).

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 11 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

ART. 12 RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-

sente statuto e della legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso l'Organo Amministrativo darà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio delle attività, sono identiche od affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza od in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, previa intimazione da parte del medesimo al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14 MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART. 15 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota asse-

gnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristoranti, come consentito dall'art. 2545 sexies Codice Civile, l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ART. 16 PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da riserve speciali che dovessero istituirsi a scopi di istruzione, previdenza, miglioramento sociale;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

ART. 17 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile suddiviso in quote aventi il valore nominale di Euro 25 (venticinque).

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ART. 18 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 19 ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è

convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere affisso nella sede sociale e inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo, al recapito risultante dai libri sociali.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia in tali ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

ART. 20 MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

Le assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Qualora si tratti di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione/scissione della società, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione col voto favorevole di 50% + 1 dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati nell'assemblea.

ART. 21 DIRITTI DI VOTO

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

ART. 22 FUNZIONAMENTO

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

In caso di assenza di entrambi, dalla persona nominata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie se lo crede del caso anche due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Per le votazioni in sede assembleare ordinariamente si procederà col sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.

ART. 23 FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabili da 3 (tre) a 5 (cinque) secondo quanto determinato dai soci prima dell'elezione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per conto della società.

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri delegabili ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato dei suoi componenti determinandone i limiti della delega e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Possono essere nominati procuratori alle liti, direttori gene-

rali, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente presso la sede sociale od anche in luogo diverso purché in Italia, tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata, lettera, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se nominato o, in caso di urgenza con telegramma da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 25 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

ART. 26 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente, agli amministratori delegati nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

ART. 27 ORGANI DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, ove è obbligatorio, l'assemblea dei soci procede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore.

ART. 28 BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 29 UTILI

La deliberazione sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART. 30 RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ART. 31 SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri nonché le modalità della liquidazione.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

ART. 32 DEVOLUZIONE

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 Codice Civile.

ART. 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie fra i soci ovvero fra i soci e la società aventi per oggetto diritti disponibili in dipendenza del rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto e la decisione dovrà essere espressa entro i 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ART. 34 DOMICILIAZIONE

Il domicilio e il recapito dei soci, degli amministratori e se nominati dei sindaci e del revisore per i rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Firmato

Simona Circo

PIERPAOLO ZARRILLI Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, D.LGS. 7 marzo 2005 N. 82, per uso Registro Imprese.

Per Legge esente da diritto di bollo.

Giussano (MB), ventinove marzo duemilaventitré